



COPIA

**Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
- IMU PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **maggio**, alle ore **19.30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N. ORD.	NOMINATIVO	Incarico	Presente/Assente
1	MOSCHIETTO MARIO	SINDACO	P
2	BURZIO EMMA	CONSIGLIERE	P
3	MUSSO MARIO	CONSIGLIERE	P
4	FISSORE RICCARDO	CONSIGLIERE	P
5	FERRARI STEFANO	CONSIGLIERE	P
6	GALLO GIANLUCA	CONSIGLIERE	P
7	NOE' FEDERICO	CONSIGLIERE	P
8	CELANT FABRIZIA	CONSIGLIERE	P
9	FOGLIATO LORENZO	CONSIGLIERE	P
10	SCAGLIA GIOVANNA	CONSIGLIERE	P
11	ANTOLINI RENZO	CONSIGLIERE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Truscia.

Il Signor Mario Moschietto nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge 30 dicembre 2019, n.160 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge 30 dicembre 2019, n.160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 05/03/2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 05/03/2019 con la quale sono state approvate aliquote TASI per l'anno 2019;

Considerato che la legge 30 dicembre 2019, n. 160 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del

comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 756 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- l'art. 1, comma 757 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con la quale il Dipartimento delle Finanze, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”*;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di mantenere costanti le risorse finanziarie e pertanto viene attuata una politica tributaria equivalente alla misura dello scorso anno;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,4 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,4 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,4 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,4 per mille;

SI PROPONE AFFINCHÉ IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

DELIBERI

1. Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020, così come segue:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,4 per mille (*di cui la quota pari allo 7,6 per mille è riservata allo Stato*);
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,4 per mille;
 - terreni agricoli: aliquota pari al 10,4 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 10,4 per mille.
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
4. Di dare atto che il responsabile del Tributo e del procedimento amministrativo è Maurilio LANARO, responsabile dell'area economico finanziaria, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24.03.2020.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il consigliere Lorenzo Fogliato che dichiara, a nome del proprio gruppo, di votare contro perché, avendo l'accertamento delle entrate in anticipo, si poteva intervenire sulle aliquote in una logica di emergenza COVID-19, considerati le aziende ed i privati coinvolti.

Il Sindaco risponde ponendo l'accento sullo stato di precarietà della situazione generale.

Il Sindaco presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 11 Consiglieri
Votanti n. 11 Consiglieri
Voti favorevoli n. 8
Astenuti zero
Voti contrari n. 3 (Fogliato – Scaglia – Antolini)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Il Sindaco pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 11 Consiglieri
Votanti n. 11 Consiglieri
Voti favorevoli n. 11
Astenuti zero
Voti contrari zero

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 22.05.2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 22.05.2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Mario Moschietto

Il Consigliere Anziano

F.to Emma Burzio

Il Segretario Comunale

F.to Stefania Truscia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12.06.2020

Li, 12.06.2020

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 12.06.2020

Il Segretario Comunale
Stefania Truscia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29.05.2020

per la scadenza del termine di giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li 12.06.2020

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia